



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5

Prot. n. 12278

Roma, 15 maggio 2013

Oggetto: Emissione del documento comprovante il possesso della qualificazione professionale di tipo CQC – legalizzazione di fotografie.

E' stato da più parti rappresentato a questa Direzione generale l'esistenza di problemi procedurali in sede di rinnovo di validità del documento comprovante la qualificazione professionale di tipo CQC (sia esso duplicato della patente recante il codice unionale 95, sia esso CQC formato card), derivanti dalla richiesta da parte di taluni UMC di una foto legalizzata.

Tale richiesta sembra motivata dalla ritenuta necessità di dare applicazione del dettato di cui all'articolo 34 del D.P.R. n. 445 del 2000 che, in tema di legalizzazione di fotografie, così recita:

"1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.

2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo."

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

A. CON RIFERIMENTO ALLE CQC FORMATO CARD

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera c), e dell'articolo 35, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, non si ritiene sussista coincidenza tra una CQC formato card ed un documento di riconoscimento e, conseguentemente, un documento di riconoscimento equipollente alla carta di identità.

Ed invero, da un canto la CQC formato card non è menzionata tra i "documenti di riconoscimento equipollenti alla carta di identità" (cfr. art. 35, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000), dall'altro, ai sensi del predetto articolo 1, comma 1, lettera c), gli altri documenti sono definibili di riconoscimento solo se - pur muniti di fotografia del titolare e rilasciati, tra l'altro, da una pubblica amministrazione - consentono l'identificazione personale del titolare.

Peraltro, sin dal 2007 - data di emissione delle prime CQC formato card - le disposizioni normative e le circolari applicative non hanno richiesto a tal fine l'esibizione di una fotografia legalizzata: ciò in considerazione della circostanza che, per la funzione che le è propria, la CQC formato card ha un suo necessario presupposto logico-giuridico nella patente di guida a cui si riferisce.



Pertanto la CQC formato card, non essendo per sua natura finalizzata a “consentire l’identificazione personale del titolare”, non rientra nella definizione di “documento di riconoscimento” e, come tale, nel campo di applicazione dell’articolo 34 del d.P.R. n. 445 del 2000: conseguentemente per l’emissione della stessa non è da richiedersi la legalizzazione della fotografia.

B. CON RIFERIMENTO AI DUPLICATI DI PATENTE CON CODICE “95” - (CD. PATENTECQC)

Da quanto su esposto si evince che – poiché, al contrario, la patente di guida è espressamente menzionata dal più volte citato articolo 35, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, come “documento di riconoscimento equipollente alla carta di identità” – **l’emissione della stessa, anche a titolo di duplicato recante il codice unionale “95”** (che attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla qualificazione iniziale o alla formazione periodica dei conducenti che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di merci o persone), **rientra sempre nel campo di applicazione del su riportato articolo 34 e, pertanto, richiede la legalizzazione della fotografia del titolare della patente stessa.**

B.1 – PROCEDURA DI LEGALIZZAZIONE DELLA FOTOGRAFIA PER EMISSIONE PATENTECQC

L’attività di legalizzazione della fotografia - solitamente di competenza del medico certificatore dei requisiti di idoneità psico-fisica, quale soggetto a cui compete una fase endoprocedimentale dell’attività di primo rilascio o di conferma della validità di una patente di guida – nel caso di rilascio di patenteCQC è dunque di competenza:

- a) degli uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, in qualità di *amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali* in parola;
- b) dei *dipendenti* dell’ufficio comunale competente, quali soggetti *incaricati dal Sindaco*.

Con riferimento esclusivo a quanto sub lettera a) - al fine di non pregiudicare l’operatività di codesti Uffici, ma al contempo di assicurare l’osservanza del dettato sostanziale di cui all’articolo 34 in commento (*fotografie presentate personalmente dall’interessato*), in specie con riferimento ad una corretta assunzione di responsabilità delle attività di ciascuno – si dispone che codesti uffici procederanno, indifferentemente, alla legalizzazione delle fotografie secondo una delle seguenti procedure:

- esibizione delle stesse direttamente ad opera del soggetto in favore del quale è da rilasciarsi la patenteCQC: in tal caso codesti uffici procederanno al riscontro dei dati anagrafici quali risultanti da un documento di identità o di riconoscimento equipollente, in corso di validità o, in alternativa, dall’Anagrafe Nazionale degli Abilitati alla Guida, nonché alla verifica della corrispondenza della fotografia al soggetto che la esibisce, attraverso confronto *de visu*;
- produzione, da parte di soggetto munito di delega, di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, conforme al modello allegato alla presente circolare e resa dal soggetto in favore del quale è da rilasciarsi la patenteCQC, con la quale quest’ultimo dichiara che le fotografie allegate alla dichiarazione stessa - identiche tra di loro ed una delle quali è unita alla dichiarazione, l’altra spillata – riproducono



Autoscuola Marche - <http://www.autoscuolamarche.com/>

la sua immagine. Tale dichiarazione è corredata dalla fotocopia di un documento di identità o di riconoscimento equipollente del dichiarante, in corso di validità.

Tanto esposto con riferimento all'esibizione della fotografia, in merito a **diritti e tariffe** si riconferma quanto già stabilito al paragrafo 7.4, terzo periodo, della circolare prot. n. 85349 del 22 ottobre 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Maurizio Vitelli



Foto 4x3	Foto 4x3
----------	----------

Allegato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/la sottoscritto/a
(cognome) (nome)
nato/a a (.....) il ____/____/____
(luogo) (prov.)
residente a (.....) in via n.
(luogo) (prov.) (indirizzo)
titolare della patente di guida di categoria n.
rilasciata da in data ____/____/____ con scadenza
il ____/____/____

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

che la fotografia unita alla presente dichiarazione, nonché quella identica allegata alla stessa, ai fini dell'acquisizione dell'immagine sul duplicato della patente di guida - richiesto al fine di comprovare la regolarità degli obblighi di formazione professionale di tipo CQC, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni - riproducono l'immagine del sottoscritto.

.....
(luogo e data)

Il dichiarante

(firma del dichiarante – entro il riquadro)

Si allega fotocopia di un documento del documento di identità (o documento di riconoscimento equipollente) del tipo, rilasciato da, in data ____/____/____, con scadenza in data ____/____/____.